

L'Assessore regionale al territorio e ambiente, Manuela Zublena, richiama la legge regionale 30 giugno 2009, n. 20, recante "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9", ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.

Fa presente che l'articolo 2, comma 1, della l.r. 20/2009 stabilisce che la Regione definisca:

- d) i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;
- e) le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee.

Fa presente che l'articolo 2, comma 3, lett.d), attribuisce ai Comuni la competenza a:

- d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

Riferisce che, al fine di determinare indirizzi e criteri per consentire ai Comuni di provvedere ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 20/2009 a determinare i casi e i criteri per l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse, si rende opportuno definire per le attività o le manifestazioni che si tengono in luogo pubblico e al di fuori delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica:

- d) i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;
- e) le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee.

Evidenzia inoltre la necessità di fornire indirizzi che consentano una applicazione omogenea sul territorio regionale indicando i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, tenendo conto della natura occasionale o della durata limitata delle stesse al fine di consentire ai Comuni di contestualizzarli in considerazione delle caratteristiche del proprio territorio.

Riferisce degli incontri intercorsi nel mese di aprile u.s. tra gli uffici competenti della Direzione ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente, i tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa), i rappresentanti dell'Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Valle d'Aosta (Ascom), i tecnici del Consiglio Permanente degli Enti Locali (Cpel) e gli amministratori e i tecnici del comune di Aosta, durante i quali sono state approfonditamente trattate le problematiche acustiche legate all'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di alcune particolari attività.

Riferisce che, nel corso dei suddetti incontri, è emerso che tra tali attività rientrano, in particolare, quelle cosiddette di *dehors*, legate alle attività artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle normative vigenti di cui al regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2, art. 2 comma 1, lettere a), b), c) e d).

Rende noto che gli uffici regionali competenti in materia di acustica dell'Assessorato territorio e ambiente, congiuntamente con l'Arpa, ed i rappresentanti del Cpel, stanno procedendo con la definizione delle ulteriori deliberazioni previste dalla l.r. 20/2009 all'art. 2, commi 1 e 2.

Sottolinea però l'opportunità di procedere con la predisposizione di una specifica deliberazione per le attività temporanee al fine di consentire una immediata regolazione del settore anche in vista della stagione estiva in cui queste problematiche sono più evidenti.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Manuela Zublena;
- richiamata la l.r. 20/2009, che all'art. 2 comma 1, definisce le competenze della Regione ai fini dell'applicazione della legge stessa;
- dando atto che le ulteriori determinazioni attuative della l.r. 20/2009 saranno oggetto di successive deliberazioni della Giunta regionale;
- richiamato l'art. 20, comma 1, della l.r. 20/2009 che stabilisce che *“nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della l.r. 9/2006, in quanto compatibili”* intendendo con questi ultimi, in particolare, la deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2006, n. 3355 recante *“approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3 e 9 comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante “disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico”*;
- evidenziata però la necessità di procedere, nell'approvare i nuovi criteri, alla revoca delle disposizioni della DGR 3355/2006 relativi alle attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico in quanto sostituite dalla presente deliberazione, ed in particolare quelle contenute nell'Allegato III, relative a:
 - *“Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”* (paragrafo 4);
 - *“Attività temporanee non oggetto di autorizzazione”* (paragrafo 4.1);
 - *“Contenuto della domanda di autorizzazione”* (paragrafo 4.2);
 - *“Manifestazioni e spettacoli all'aperto e/o a carattere temporaneo”* (paragrafo 4.2.2);
 - *“Attività per lo svolgimento di attività temporanee in deroga”* (paragrafo 5);
 - *“Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in deroga”* (paragrafo 5.1);
- richiamata la nota del CPEL (Consiglio Permanente degli Enti Locali) del 5 maggio 2010, prot. 2896, con la quale veniva espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione che definisce i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico per le attività temporanee, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta; nonché le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee come previsto all'art. 2 della l.r. 20/2009;
2. di rinviare a successive deliberazioni la definizione delle ulteriori disposizioni attuative previste all'art. 2, commi 1 e 2, dalla l.r. 20/2009;
3. di revocare i paragrafi sotto elencati di cui alla deliberazione della Giunta regionale, n. 3355 del 10 novembre 2006, Allegato III, in quanto sostituiti dalla disciplina di cui alla presente deliberazione:
 - Paragrafo 4 "Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico";
 - Paragrafo 4.1 "Attività temporanee non oggetto di autorizzazione";
 - Paragrafo 4.2 "Contenuto della domanda di autorizzazione" ;
 - Paragrafo 4.2.2 "Manifestazioni e spettacoli all'aperto e/o a carattere temporaneo;
 - Paragrafo 5 "Attività per lo svolgimento di attività temporanee in deroga";
 - Paragrafo 5.1 "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in deroga";
4. di pubblicare - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione ed i relativi allegati.

§

FB/

ATTIVITÀ TEMPORANEE O
MANIFESTAZIONI IN LUOGO
PUBBLICO AL DI FUORI DELLE AREE A
CIÒ DESTINATE DAI PIANI COMUNALI
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

(art. 13 - l.r. 20/2009)

AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
ESENZIONI

di particolari attività in considerazione della natura
occasionale o della durata limitata delle stesse.

(art. 2, comma 3, lett. d) - l.r. 20/2009)

Allegato A
alla DGR n. 1262 del 7/5/2010

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEE OCCASIONALI.....	3
2. DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA DI DURATA LIMITATA.	4
3. AREE DESTINATE DAI PIANI COMUNALI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	5
4. ATTIVITÀ ESENTATE DALL’OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE.	5
5. AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE	5
6. CRITERI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	6
7. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	6
8. MISURE, CONTROLLI	7

PREMESSA

L'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 - Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 – disciplina le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce che la Regione definisca:

- d) *i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;*
- e) *le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee.*

L'articolo 2, comma 3, lett. d) attribuisce ai Comuni la competenza a:

- d) *determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.*

Al fine quindi di determinare indirizzi e criteri per consentire ai Comuni di provvedere ai sensi dell'articolo 2 a determinare i casi e i criteri per l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse, di seguito sono definiti per le attività o le manifestazioni che si tengono in luogo pubblico e al di fuori delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica:

- d) *i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;*
- e) *le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee.*

Data la necessità di fornire oltretutto indirizzi che consentano una applicazione omogenea sul territorio vengono altresì indicati i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse che i Comuni dovranno contestualizzare tenendo conto delle caratteristiche del territorio e delle diverse parti del territorio.

A tal fine si definiscono attività temporanee quelle caratterizzate dalla natura occasionale o da una durata limitata come di seguito esplicitate.

1. Definizione di attività temporanee occasionali

1. Per attività rumorose temporanee occasionali devono intendersi quelle che si esauriscono in un arco di tempo limitato o che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate tali le seguenti manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo o itinerante:
 - a. le attività di intrattenimento o spettacolo svolte in luogo pubblico all'aperto o in strutture temporanee allestite per l'occasione, quali concerti all'aperto, spettacoli pirotecnici, cinema all'aperto, serate musicali, feste, balli, luna-park, sagre, feste patronali, sfilate, feste popolari, promosse o gestite da associazioni, enti pubblici e privati, ecc...;

- b. le attività di intrattenimento o spettacolo (piano-bar, serate musicali, feste, balli, ecc.) esercitate in modo occasionale nell'ambito dell'attività principale del soggetto presso sedi di associazioni, circoli privati, attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi compresi i *dehors* degli stessi;
 - c. le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale in luoghi pubblici o aperti al pubblico: biblioteche, musei, scuole, chiese, impianti sportivi o altri edifici pubblici, ecc.;
 - d. gli eventi sportivi svolti nelle apposite strutture o in aree temporaneamente adibite allo scopo, promossi e gestiti da enti pubblici e privati, associazioni o gruppi privati;
 - e. i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali svolti all'aperto;
 - f. le manifestazioni religiose;
 - g. le attività istituzionali organizzate dall'Amministrazione regionale o dagli enti locali;
 - h. le attività legate ai festeggiamenti organizzati in occasione di manifestazioni fieristiche¹;
 - i. le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dalle amministrazioni pubbliche in occasione di festività civili e religiose e dell'ultimo giorno dell'anno e del capodanno;
 - j. raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, spazzamento strade e igiene del suolo.
2. Le manifestazioni organizzate dalle associazioni di volontariato che valorizzano il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative.
 3. Per le attività rumorose temporanee svolte all'aperto o sotto strutture provvisorie di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere adottate, da parte dei responsabili, gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine devono essere tali da garantire la massima riduzione del disturbo.

2. Definizione di attività temporanea di durata limitata

1. Per attività di durata limitata devono intendersi quelle attività che con specifico riferimento al contesto territoriale e con riferimento all'anno si svolgono con carattere stagionale pur tenendosi in modo ripetitivo nello stesso sito.
2. Sono considerate di durata limitata quelle attività a carattere stagionale quali:
 - a. i mercati settimanali;
 - b. i *dehors* a servizio di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi o presso sedi di associazioni, circoli privati;
 - c. le attività sportive svolte in ambito naturale: sci, canoa, rafting, campi avventura, pesca sportiva, ecc., con esclusione di quelli che prevedono l'utilizzo di mezzi a motore;
 - d. le attività agricole svolte non in sede fissa, compresi i dispositivi per l'allontanamento degli uccelli;
 - e. le attività ricreative in aree attrezzate: aree pic-nic, aree giochi per bambini, o simili;
 - f. manutenzione di aree verdi private,

¹ l.r. 2 agosto 1999, n. 20 e l.r. 14 luglio 2000, n. 15.

- g. manutenzione di aree verdi pubbliche e manutenzione del suolo pubblico.

3. Aree destinate dai piani comunali di classificazione acustica alle attività temporanee

1. Per le aree appositamente previste dai piani comunali di classificazione acustica per lo svolgimento delle attività temporanee il Comune provvede a definire le condizioni operative per l'utilizzo dell'area attraverso una unica valutazione di impatto acustico finalizzata a garantire il rispetto dei limiti previsti o in deroga ai limiti stessi.

4. Attività esentate dall'obbligo di autorizzazione

1. Non sono soggette all'autorizzazione comunale di cui all'art. 13 della l.r. 20/2009, per la particolare situazione, e possono svolgersi anche in deroga ai limiti assoluti e differenziali di rumore definiti dalla normativa vigente, fermo restando la necessità che vengano comunque adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, le seguenti attività:
 - a. le attività che operano entro i limiti definiti dalla normativa vigente;
 - b. le attività temporanee ricadenti all'interno delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica;
 - c. le attività che il Comune individua tra quelle indicate al paragrafo 1;
 - d. le attività che il Comune individua tra quelle e al paragrafo 2 lettere a, b, c, f;
 - e. le attività agricole svolte non in sede fissa, compresi i dispositivi per l'allontanamento degli uccelli, fermo restando che il Comune può porre delle limitazioni per particolari situazioni locali;
 - f. le attività ricreative in aree attrezzate: aree pic-nic, aree giochi per bambini, o simili, fermo restando che il Comune può porre delle limitazioni per particolari situazioni locali;
 - g. le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e manutenzione del suolo pubblico fermo restando che il Comune può porre delle limitazioni per particolari situazioni locali;
 - h. le attività eseguite con ordinanze di somma urgenza.

5. Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee

1. Le attività, che non rientrino nei casi di esenzione di cui al paragrafo 4, o che producono un superamento dei limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, sono sempre tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione e se del caso l'autorizzazione in deroga.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 13 della l.r. 20/2009 e delle ulteriori modalità definite dai Comuni o dallo sportello unico.
3. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni al fine di perseguire la semplificazione amministrativa definiscono, d'intesa con le strutture regionali competenti e l'ARPA, le linee guida per l'individuazione dei casi e dei criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse, i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli

artt. 1 e 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – nonché apposita modulistica completa della indicazioni necessarie ad agevolare i cittadini e le imprese, tenuto conto delle modalità e dei criteri stabiliti con la presente deliberazione.

4. I soggetti competenti al fine di verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati conservano un registro delle autorizzazioni e delle deroghe rilasciate per ciascuna zona acustica del proprio territorio, fornendo le informazioni raccolte all'Osservatorio acustico regionale previsto all'art. 16 della l.r. 20/2009.

6. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in deroga

1. I soggetti competenti, nel concedere l'autorizzazione in deroga, devono indicare nell'atto di autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche finalizzate a minimizzare il disturbo, le fasce orarie ed i limiti di immissione.
2. Nel provvedimento di autorizzazione in deroga, i soggetti competenti dovranno inoltre tenere conto di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante stabilite dall'ARPA ai sensi del comma 3, dell'art. 13 della l.r. 20/2009.
3. L'autorizzazione corredata dall'eventuale relazione tecnica, dovrà essere tenuta nell'area in cui si tiene l'attività rumorosa a disposizione del personale addetto ai controlli.
4. Le attività autorizzate in deroga non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui alla normativa vigente², né ad esse si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo presso i recettori più prossimi.
5. Le attività temporanee debbono in ogni caso assicurare il rispetto, all'interno dell'area in cui si svolgono, di un limite di esposizione per il pubblico presente ai fini della tutela della salute degli avventori. Il limite da rispettare è di 108 dB(A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione maggiormente esposta al rumore occupabile dal pubblico.

7. Domanda di autorizzazione

1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose non esentate debbono presentare istanza al Comune o allo sportello unico competente, utilizzando apposita domanda, che preveda come minimo:
 - a. i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
 - b. le generalità ed il recapito telefonico del soggetto responsabile della manifestazione o dell'attività per gli aspetti acustici, il quale deve garantire la reperibilità durante l'evento e fungere da referente per gli uffici comunali competenti e gli organi di controllo (ARPA, Forestale, Polizia Municipale);
 - c. la denominazione della manifestazione o della attività e l'ubicazione dell'area di svolgimento.
2. Oltre alla documentazione innanzi elencata, i soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni devono fornire le informazioni complementari specificate negli appositi provvedimenti adottati dal Comune o dallo sportello unico come previsto al paragrafo 5., punto 3.

² DPCM 14 novembre 1997, articolo 4.

3. Per le attività temporanee di cui al paragrafo 1 e 2, che non rientrino nei casi di esenzione di cui al paragrafo 4 e che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o che determinino un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante accertato da un tecnico competente, alla domanda deve essere allegata una relazione di previsione di impatto acustico contenente le seguenti informazioni:
 - a. programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
 - b. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione. Va indicata inoltre la classificazione acustica della zona, ove già presente;
 - c. descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori e eventuale indicazione della potenza acustica ovvero del livello di pressione sonora ad una distanza data e del suo diagramma di irradiazione acustica), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione e l'esposizione del pubblico (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
 - d. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;
 - e. stima dei livelli di rumore immessi in ambiente, con particolare riferimento alle abitazioni e in genere ai recettori circostanti più esposti. Tale valutazione deve considerare anche il rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico sulle strade interessate e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

8. Misure, controlli

1. Il tempo di misura del Livello Equivalente di pressione sonora ponderato A, deve essere rappresentativo della descrizione acustica della sorgente sonora in esame e in ogni caso maggiore o uguale a 15 minuti.
2. L'Aslow è definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della attività. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura.
3. L'attività di controllo di cui al presente regolamento è svolta dai soggetti previsti dalla normativa vigente. Tutti i valori riportati negli allegati devono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico, con le modalità e la strumentazione prevista dalla normativa vigente.